

LEGISLAZIONE NEWS

A cura Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale • Arpae Emilia-Romagna

IN APPROVAZIONE IL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE SULLA VIA DEI PROGETTI

Progetto di legge n. 5981 "Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti" (BURERT n. 209 del 17 gennaio 2018)

Il progetto di legge, all'esame dell'Assemblea regionale, è dettato dalla necessità di adeguarsi alle modifiche introdotte al Dlgs 152/06 con il recente Dlgs 104/2017. Il progetto opera in continuità con la precedente disciplina regionale di cui alla Lr 9/99, che aveva già introdotto il procedimento unico per molti progetti sottoposti a VIA. Con le nuove disposizioni tale procedimento, che porterà all'emanazione di un unico provvedimento comprendente la VIA e le altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio dell'attività, è obbligatorio per tutti i progetti di competenza regionale e si svolgerà all'interno della Conferenza di Servizi decisoria. Altre novità significative riguardano gli allegati, ovvero l'elenco dei progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità (*screening*). Rispetto a quanto previsto dalla normativa statale, si prevede la possibilità di richiedere volontariamente la sottoposizione a VIA di alcuni progetti (All. B1, B2 e B3) per consentire al proponente di evitare un eventuale doppio procedimento. Si segnala infine la qualificazione di tutti i termini come "perentori", in attuazione di quanto previsto a livello statale, anche con riferimento alla responsabilità dirigenziale e alla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza.

BONIFICA DEI SITI INQUINATI, LA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO "INCOLPEVOLE"

Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, Circolare del 23 gennaio 2018

Con la nota in esame il ministero ha fornito alcuni chiarimenti sia sugli obblighi di bonifica del proprietario non responsabile della contaminazione, sia sul concetto di inquinamento diffuso. La nota evidenzia come, alla luce delle più recenti interpretazioni della giurisprudenza, appaia oggi pacifico che il proprietario non responsabile della contaminazione non sia tenuto alla bonifica, pur potendo essere obbligato alla messa in sicurezza del sito, quale misura di prevenzione senza finalità sanzionatoria, nonchè al rimborso delle spese sostenute dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione degli interventi. I soggetti responsabili, invece, devono essere individuati in coloro che hanno, in tutto o in parte, generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo

od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità; per tale individuazione si applica la regola tipica del processo civile del "più probabile che non", meno stringente di quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" applicata in ambito penale. Il ministero si sofferma poi a considerare i casi di *inquinamento diffuso e storico*. Se il primo è già definito dall'art. 240, c. 1, lett. r), del Dlgs 152/06, in tema di *inquinamento storico* è interessante il richiamo ai principi espressi dal Tar Bologna nella sentenza n. 125/2017 sul Quadrante est di Ferrara. In particolare al principio per cui la scoperta dell'inquinamento, anche se avvenuta a distanza di anni, non impedisce di applicare le norme sull'obbligo di bonifica e il principio di responsabilità.

MAGGIORE AUTONOMIA PER L'EMILIA-ROMAGNA: ANCHE LA TUTELA DELL'AMBIENTE NELL'ACCORDO PRELIMINARE CON IL GOVERNO

"Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'art. 116, comma 3, della Costituzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna", 28 febbraio 2018

La Regione Emilia-Romagna è fra le tre Regioni, insieme a Lombardia e Veneto, che lo scorso 28 febbraio hanno siglato un Accordo preliminare con la Presidenza del Consiglio per l'attribuzione di maggiori forme di autonomia, ai sensi dell'art 116, comma 3, della Costituzione. Il testo contiene i principi generali, la metodologia e le materie che saranno attribuite una volta raggiunta l'Intesa vera e propria, compito della prossima legislatura, quando una commissione paritetica Stato-Regione si occuperà delle modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie. Nell'accordo siglato dalla Regione Emilia-Romagna gli ambiti *oggetto della futura autonomia rinforzata sono le politiche del lavoro, l'istruzione, la salute e, appunto, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*. In materia ambientale si prevede, in particolare, che la Regione possa disporre l'allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a enti statali e che non rientrano tra le funzioni fondamentali di Province e Comuni. Si prevede inoltre che con proprie leggi la Regione possa allocare le funzioni individuate in allegato all'Accordo stesso, ove figurano: programmazione triennale degli interventi di difesa del suolo e della costa regionali, bonifica dei siti contaminati di interesse regionale, conservazione e valorizzazione delle aree protette regionali, tutela delle acque e risanamento della qualità dell'aria.

END OF WASTE: SOLO LO STATO PUÒ INTERVENIRE SULLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. *end of waste*) stabilendo che, in assenza di specifico provvedimento comunitario, spetta solo allo Stato – e non alle Regioni – il potere di determinare i casi in cui un rifiuto cessa di essere tale. In merito va ricordato come la normativa preveda che una sostanza diventata "rifiuto" possa, dopo esser stata sottoposta a un processo di recupero, tornare a essere gestita come un "non rifiuto". I giudici evidenziano infatti che, alla luce dell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE, laddove i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto non siano stabiliti a livello comunitario, è soltanto lo Stato membro a poter decidere caso per caso, senza poter delegare tale prerogativa a organizzazioni interne quali le Regioni. Diversamente, l'esercizio di un tale potere da parte delle Regioni contrasterebbe con l'art. 117 della Costituzione e con la potestà legislativa esclusiva statale in materia di ambiente.

I giudici amministrativi precisano infine che non possono assumere rilevanza le diverse considerazioni desumibili da circolari emanate dal ministero e il rimando è alla circolare 1 luglio 2016, che autorizzava le Regioni, in via residuale, a definire criteri *end of waste* in sede di rilascio delle autorizzazioni ambientali.

VIA STATALE, IL PARERE DELLA REGIONE NON È VINCOLANTE

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 1230 del 28 febbraio 2018

Da segnalare anche la pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto dalle regioni Puglia e Abruzzo contro la valutazione ambientale statale positiva (con prescrizioni) per un'attività di prospezione di idrocarburi offshore. Alla base della decisione il principio per cui, nel procedimento di VIA di competenza statale, il parere negativo della Regione è soltanto consultivo e non vincola l'Autorità statale competente. Il Consiglio di Stato ha ricordato anche i limiti del sindacato del giudice sul provvedimento di VIA, atto che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, verificabile in base a criteri di misurazione oggettivi, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale, a fronte dei quali il giudice può intervenire solo in caso di evidenti vizi di irragionevolezza, contraddittorietà e superficialità.